

## CAPO II

### Le attribuzioni

#### *Sezione I - Individuazione delle attribuzioni*

##### art. 63 - *Attribuzioni della Commissione*

1. La Commissione edilizia è un organo collegiale tecnico-consultivo dell'Amministrazione comunale che si esprime su questioni in materia urbanistica, edilizia ed ambientale.
2. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione edilizia si svolge mediante l'espressione di pareri preventivi, obbligatori e non vincolanti che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge ovvero dal presente regolamento nonché laddove, per l'originalità delle questione trattate, sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa.
3. I pareri da rendersi obbligatoriamente ai sensi del presente regolamento sono individuati ai successivi art. 64 e 65.

##### art. 64 - *Pareri obbligatori ex lege*

1. Il parere della Commissione edilizia è obbligatoriamente richiesto per:
  - a) ~~soppresso~~;
  - b) ~~soppresso~~;
  - c) ~~soppresso~~;
  - d) ~~soppresso~~;
  - e) parere ex art. 32, L.47/85 come disposto dall'art 4, comma 2 L.R. 18/97;
  - f) autorizzazioni e sanzioni paesistico-ambientali di cui alla L.R. 18/97.

##### art. 65 - *Altri pareri obbligatori*

1. Il parere della Commissione edilizia è altresì obbligatoriamente richiesto nei seguenti casi:
  - a) strumenti urbanistici generali, attuativi (anche di iniziativa privata) e loro varianti;
  - b) ~~soppresso~~;**
  - c) ~~soppresso~~;**
  - d) ~~soppresso~~.**

#### *Sezione II - Casi di esclusione del parere*

##### art. 66 - *Casi di esclusione del parere*

1. Il parere della Commissione edilizia è escluso nei seguenti procedimenti:
  - a) dichiarazione di inizio attività ex art. 4 del D.L. 5 ottobre 1993 n. 398 convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 1993 n. 493 come sostituito dall'art. 2, comma 60, L. 23 dicembre 1996, n. 662 e L.R. 19 novembre 1999 n. 22;
  - b) autorizzazione edilizia ex art. 48, L. 5 agosto 1978, n. 457.
  - c): Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all'art. 19 della Legge n. 241/90;**
  - d): Permesso di Costruire;**
  - e): Permesso di Costruire a sanatoria (accertamento di conformità);**
  - f): Diniego al rilascio del Permesso di Costruire, anche a sanatoria;**



2. Il parere della Commissione edilizia è inoltre escluso nei casi in cui non sia espressamente previsto ai sensi degli artt. 64 e 65 o richiesto ai sensi dell'art 63 comma 2 del presente Regolamento.
3. Per interventi assoggettati a concessione edilizia il parere della Commissione edilizia è escluso nelle seguenti ipotesi:
  - a) realizzazione di recinzioni non di pertinenza non ricadenti in zone vincolate ai sensi del D.Lgs. 490/99;
  - b) proroga della concessione edilizia;
  - c) voltura della concessione edilizia;
  - d) diniego di concessione edilizia quando il diniego stesso sia automaticamente da ricollegarsi a difformità urbanistico-ambientali;
  - a) carenza documentale non integrata in sede istruttoria, tale da determinare il diniego di concessione;
  - g) varianti in corso d'opera ex art.15 L. 47/85.
4. Nei casi in cui si tratti di rettificare meri errori materiali riscontrati sugli elaborati tecnici già sottoposti all'attenzione della Commissione edilizia, il parere della stessa è in ogni caso escluso.

